

-PRES
-DG
-PAG
-SEG
-VI


CONTRATTO REG. INT. 10358 DEL 19/07/2001 "SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - COMPLEMENTARI E SIMILI" NEL COMUNE DI ANCONA : ATTO AGGIUNTIVO.

5389
13 MAG 2008

PREMESSE

- a) Il Comune di Ancona con contratto del 19/07/2001 reg. int. 10358 del 19/07/2001 ha affidato alla Anconambiente S.p.A. il servizio di igiene ambientale – complementari e simili.
- b) Il Comune di Ancona con deliberazione Consiglio Comunale n. 112 del 17/10/2006 ha trasferito con decorrenza 20/10/2006 al Consorzio Conero Ambiente le funzioni ed i rapporti (tra cui il contratto di cui sopra) atinenti il ciclo integrato dei rifiuti (convenzione sottoscritta in data 22/06/2007 reg. int. 11837).
- c) Le parti, unitamente al Comune di Ancona, hanno da tempo ravvisato la necessità di apportare modifiche a detto contratto, per allinearlo alle mutate esigenze del servizio e del territorio e per separare le attività rientranti nel ciclo integrato rifiuti dalle altre attività comprese nel contratto stesso.
- d) Non è stato ritenuto utile definire finora tali modifiche, in quanto il Piano industriale della raccolta rifiuti nel Bacino 1 della Provincia di Ancona introduce metodologie di svolgimento del servizio che impongono la formalizzazione di nuovi rapporti contrattuali con il Gestore, da definirsi sulla base del piano attuativo che lo stesso Gestore sta predisponendo.
- e) Le parti, unitamente al Comune di Ancona, hanno comunque ravvisato la necessità di formalizzare sin d'ora le modifiche di seguito indicate.
- f) La Giunta Comunale di Ancona in seduta del 30/01/2008 ha espresso parere favorevole a tali modifiche.

Tutto ciò premesso



TRA

- **Consorzio intercomunale Conero Ambiente**, di seguito indicato come “Consorzio Conero Ambiente” o come “Consorzio”, rappresentato dal Direttore ing. Claudio Pacchiarotti a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 02 del 27/02/2008

E

- **ANCONAMBIENTE Spa**, con sede in via del Commercio n. 27 – 60131 ANCONA, rappresentata dal Direttore Generale ing. Giuseppe Tommaso Sanfilippo, a ciò autorizzato con delibera n. A.7. del Consiglio di Amministrazione del A.R.: 3.2008
si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 - Premesse


Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

ART. 2 - Corrispettivo

L'importo contrattuale annuale di cui al comma 1 punto 1.1 dell'art. 14 del contratto in oggetto con riferimento alle prestazioni di cui al comma 2 punto 2.1 (2.1.1 – 2.1.2 - 2.1.3 - 2.1.4 – 2.1.5 – 2.1.6) dell'art. 4 è rideterminato a partire dal 01/01/2008 in € 8.416.843,68 (ottomilioniquattrocentosedicimilaottocentoquarantatre/68).

L'importo contrattuale annuale di cui al comma 5 dell'art. 14 del contratto in oggetto è rideterminato a partire dal 01/01/2008 in € 10.722,66 (diecimilasettecentoventidue/66).

Ne consegue che il corrispettivo annuo complessivo per l'esecuzione del servizio, ad esclusione delle attività di smaltimento finale (art. 14 comma 1 punto 1.2 del contratto) e di pesatura, caricamento e trasporto (art. 14 comma 1 punto 1.3), è determinato a partire dal 01/01/2008 in € 8.427.566,34 (ottomilioniquattrocentoventisettemilacinquecentosessantasei/34).



Tali importi si intendono IVA esclusa e saranno soggetti annualmente all'aggiornamento ISTAT già previsto all'art. 16. Anconambiente presenterà un piano industriale per la rideterminazione del servizio a partire dal 2008.

Le parti convengono che il corrispettivo verrà rideterminato in relazione ai diversi oneri riferibili alle fasi di attuazione della raccolta domiciliare indicata nel suddetto piano industriale, il tutto con la tempestiva approvazione del Consorzio.

ART. 3 – Termini di pagamento

A parziale modifica del comma 4 dell'art. 14, il pagamento del corrispettivo annuo verrà effettuato in rate mensili, da pagarsi entro 80 (ottanta) giorni dalla data di emissione della fattura.

Art. 4 – Controversie

Ogni pattuizione contenuta nel contratto in oggetto circa il ricorso all'arbitrato viene sostituita con il ricorso alla giurisdizione ordinaria.

In particolare l'art. 31 viene sostituito come segue: "Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al contratto in oggetto, comprese quelle inerenti alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non fosse possibile comporre in via amministrativa saranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Ancona".

Art. 5 – Altre condizioni contrattuali

Restano invariate tutte le altre condizioni contrattuali, tra cui in particolare la validità temporale.



Art. 6 – Registrazione

Il presente atto aggiuntivo, a norma dell'art. 5 del DPR 26/10/72 n. 634, non è soggetto a registrazione se non in caso d'uso; in tal caso gli oneri sono a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto

Ancona, 12/05/2008

CONSORZIO INTERCOMUNALE
CONERO AMBIENTE



ANCONAMBIENTE S.P.A.

